

**Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Portogallo/Commissione**(Causa T-551/15) <sup>(1)</sup>**(«Ricorso di annullamento — FEAGA e FEASR — Termine di ricorso — Punto di partenza — Tardività — Irricevibilità»)**

(2016/C 200/34)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Guillem Carrau, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica portoghese.

**Dispositivo**

1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 389 del 23.11.2015.

**Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Portogallo/Commissione**(Causa T-556/15) <sup>(1)</sup>**(«Ricorso di annullamento — FEAGA e FEASR — Termine di ricorso — Punto di partenza — Tardività — Irricevibilità»)**

(2016/C 200/35)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Triantafyllou, agenti)